



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO*

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Regime retributivo attribuibile al personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota dell'Ufficio per le attività sportive del 24 marzo 2022, concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO  
Strati



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Ufficio per le attività sportive

## LETTERA CIRCOLARE

- Ai Sigg. Direttori Regionali ed  
Interregionali VV.F.  
L O R O S E D I
- Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento  
L O R O S E D I
- Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione con il C. D.  
e con il V.C.D.V.  
L O R O S E D I
- Ai Sigg. Comandanti VV.F.  
L O R O S E D I

OGGETTO: Regime retributivo attribuibile al personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale.  
“Redditi diversi” - articolo 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.

La Federazione Italiana Pesistica ha richiesto allo scrivente chiarimenti in merito al regime retributivo attribuibile al personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale, opera - su richiesta del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali – in attività di propria diretta pertinenza.

Si tratta, quindi, non del personale del ruolo atleti appartenenti al Gruppo Sportivo “Fiamme Rosse” del C.N.VV.F., per il quale la pratica sportiva costituisce ordinaria attività istituzionale, ma di quei casi in cui appartenenti al personale operativo, riconosciuti atleti o tecnici di interesse nazionale, partecipino alle attività del CONI o delle FF.SS.NN. per periodi prolungati, assolvendo, pertanto, compiti diversi da quelli di istituto. In tali casi, infatti, non opererebbe la previsione di cui al punto 3 della Circ. M.I.SA. n. 12 del 30 luglio 1997, ai sensi del quale il personale operativo, limitatamente alla durata della manifestazione sportiva, fruisce dei cosiddetti “permessi sportivi”, senza diritto al trattamento economico di missione e al compenso per lavoro straordinario.

Pertanto per il personale operativo del Corpo lo svolgimento di incarichi sportivi, per conto delle relative Federazioni e del CONI, implica l'adozione di atti autorizzativi da parte dell'Amministrazione, rientrando nella fattispecie degli incarichi esterni.

Ne consegue, quindi, che per l'attività (esterna) autorizzata, da svolgersi fuori dell'orario di lavoro, potrà essere percepito da parte dell'interessato un compenso (“compenso sportivo dilettantistico” - “rimborsi” - “premi”) fiscalmente rientrante nei cd. “redditi diversi” di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Ufficio per le attività sportive

Per quanto riguarda, invece, il personale operativo che fruisce dei permessi sportivi, non risulta possibile riconoscere nei loro confronti le specifiche indennità legate al ruolo operativo (in primis indennità di turno e di soccorso esterno) essendo connesse all'effettivo svolgimento dei correlati servizi.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
dei VIGILI del FUOCO  
(PARISI)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 art. 21